



COMUNE DI TERNI

Il Sindaco

Palazzo Spada - Piazza Ridolfi, 1
05100 Terni

Tel. +39 0744.5491

comune.terni@postacert.umbria.it

OGGETTO: Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica concernente misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.- CESSAZIONE DEL PERIODO CONTUMACIALE DISPOSTO CON ORDINANZA SINDACALE.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 recante *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”*

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 26 del 1° febbraio 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale – n. 44 del 22 febbraio 2020;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Vista l’ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria 26 febbraio 2020, n. 1;

Vista la Legge Regionale 09 aprile 2015, n. 11; “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;

Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Vista l’ordinanza Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria del 9 novembre 2020, n. 70, “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.*”;

Vista la nota dell’ANCI Umbria dell’11.11.2020 assunta al prot. n. 140024 di pari data, avente ad oggetto “*Comunicazioni utili emergenza sanitaria COVID 19*”, per mezzo della quale l’Ufficio di Presidenza ha reputato opportuno fornire a tutte le Amministrazioni comunali alcuni importanti chiarimenti e precisazioni in merito, tra le altre, alla tematica delle ordinanze di attivazione e cessazione isolamento contumaciale, precisando rispetto al tema della revoca delle ordinanze sindacali che: “*Pertanto, a seguito del provvedimento regionale in questione, si consiglia di adottare un’unica ordinanza generale di revoca con la quale si stabilisca che tutte le ordinanze sindacali di attivazione dell’isolamento contumaciale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del soggetto interessato, della comunicazione di cui all’art. 1 dell’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 9 novembre 2020.*”;

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 2, della citata ordinanza il periodo contumaciale cessa con l’emanazione di apposito provvedimento da parte del Servizio di Igiene Pubblica che ne dà comunicazione all’interessato tramite mail o altra modalità di comunicazione comunque tracciabile, nonché, con le stesse modalità, al medico di medicina generale e al Sindaco del comune di residenza, ferme restando le ulteriori modalità di comunicazione alle altre Amministrazioni pubbliche interessate;

Richiamato il dispositivo delle ordinanze contumaciali redatte secondo la pregressa procedura che fissavano la cessazione dell’ordinanza emessa “*a successive comunicazioni in merito*”;

Ritenuto, per ragione di economia di atti ed esemplificazione amministrativa, di stabilire che tutte le ordinanze sindacali di attivazione dell’isolamento contumaciale ancora efficaci cessino di avere efficacia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del soggetto interessato, della comunicazione di cui all’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 9 novembre 2020;

ORDINA

che tutte le ordinanze sindacali di attivazione dell’isolamento contumaciale ancora in essere cessano di produrre efficacia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del soggetto interessato, della comunicazione di cui all’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 9 novembre 2020.

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo pretorio informatico per tutta la durata di validità della medesima ed entra in vigore il giorno di inizio di pubblicazione; della stessa viene data adeguata pubblicità altresì tramite un comunicato stampa che verrà pubblicato anche sul sito internet istituzionale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 gg. dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con D. L.vo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia della presente ordinanza sia trasmessa:

A.U.S.L. Umbria n. 2

Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Terni;

Questura di Terni;

Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;

Comando Compagnia Carabinieri di Terni;

Comando Guardia di Finanza, Compagnia di Terni.

ANCI UMBRIA-ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL'UMBRIA.

Terni, data come da segnatura del Protocollo

Il Sindaco

Leonardo Latini

documento firmato digitalmente